

Rito alternativo

Il **rito alternativo** nell'ambito della giurisdizione penale italiana è nato al fine di snellire i processi (divenuti troppo lunghi e sempre più numerosi) e quindi per garantire una procedura processuale più celere. Il rito alternativo nasce con il nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447), che ha portato un totale ed effettivo rinnovamento all'interno del vecchio codice. Grazie a tale rito, i processi possono risolversi con un accordo tra attore e convenuto alla presenza del giudice per le indagini preliminari (GIP).

Esistono vari riti alternativi: il patteggiamento, il rito abbreviato, il giudizio immediato, il giudizio direttissimo e il procedimento per decreto.

- **Il patteggiamento** (brevemente per indicare ciò che più correttamente è definito "**applicazione della pena su richiesta delle parti**"), artt. 444 e ss. c.p.p., è il procedimento speciale caratterizzato dalla richiesta rivolta al giudice (per l'udienza preliminare) dall'imputato, e sempre che vi consenta il Pubblico Ministero (PM), di applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, **diminuita fino a un terzo**, ovvero di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e **diminuita fino a un terzo**, non superi i cinque anni (di reclusione o arresto), sola o congiunta a pena pecuniaria, salvo che a formulare la richiesta sia un imputato che abbia riportato più di una precedente condanna (recidiva reiterata), nel quale ultimo caso l'imputato incontra il limite dei due anni di pena detentiva "patteggiabile".
- **Il rito abbreviato**, principale novità del nuovo codice di procedura penale (art. 438 e ss. c.p.p.), consente la risoluzione in tempi brevissimi del processo. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salvo quando l'imputato subordini la richiesta a un'integrazione probatoria ovvero il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e assuma, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Terminata la discussione, il giudice (per l'udienza preliminare) pronuncia la sentenza che può essere di proscioglimento o di condanna, nel qual caso la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è **diminuita di un terzo**. La pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione a 30 anni.
- **Il giudizio immediato**, art. 453 e ss. c.p.p., permette all'imputato o al Pubblico Ministero, di chiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP), nel caso in cui la prova del reato appaia palesemente schiacciante, di sorvolare l'udienza preliminare e quindi di passare direttamente alla fase di dibattimento, snellendo in tal modo l'intera procedura.
- Altresì **il giudizio direttissimo**, art. 449 e ss. c.p.p., consente l'omissione nel corso della procedura penale dell'udienza preliminare. Difatti il Pubblico Ministero, allorché l'imputato sia stato arrestato in caso di flagranza di reato, ovvero sia nel momento in cui un individuo venga trovato nell'atto di compiere un reato, ha la facoltà di condurre direttamente l'imputato davanti al giudice di dibattimento per il giudizio.
- Nel **procedimento per decreto**, art. 459 e ss. c.p.p., viceversa vi è un'anticipazione della condanna; infatti qualora si sia di fronte a reati perseguibili d'ufficio e per i quali dunque sia prevista solo una pena pecuniaria, il Pubblico Ministero può chiedere al giudice per le indagini preliminari immediatamente la condanna, evitando così una serie di lunghe e problematiche pratiche burocratiche, le quali ingolferebbero soltanto il lavoro dei magistrati.

PATTEGGIAMENTO

L'**applicazione della pena su richiesta delle parti**, il cosiddetto **patteggiamento sulla pena**, è un istituto del diritto processuale penale disciplinato dal punto 4 dell'art.2 della legge delega dl 1987 e dall'art. 444 c.p.p. come modificato dalla legge 12 giugno 2003 n.134.

*« 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. »*

(Art.444 c.p.p. commi 1° e 1-bis - Applicazione della pena su richiesta)

Disciplina

Il "patteggiamento" (termine breve per indicare ciò che più correttamente è definito "applicazione della pena su richiesta delle parti") è, nel contesto della procedura penale, il procedimento speciale caratterizzato dalla richiesta rivolta al Giudice dall'imputato, e sempre che vi consenta il Pubblico Ministero, di applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi i cinque anni (di reclusione o arresto), sola o congiunta a pena pecuniaria, salvo che a formulare la richiesta sia un imputato che abbia riportato più di una precedente condanna (recidiva reiterata), nel quale ultimo caso l'imputato incontra il limite dei due anni di pena detentiva "patteggiabile".

La richiesta, che può essere formulata durante le indagini preliminari, in udienza preliminare (prima delle formulazioni delle conclusioni), prima della dichiarazione di apertura del dibattimento nel caso di procedimento monocratico a citazione diretta o di giudizio direttissimo, e infine con la dichiarazione di opposizione a decreto penale di condanna, può essere subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La richiesta può altresì avvenire entro 15 giorni dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato.

Il pubblico ministero se dissente deve enunciarne i motivi.

Inoltre, se la struttura del procedimento penale lo consente, l'imputato che si è visto rigettare la richiesta di patteggiamento - poiché mancava l'assenso del PM o perché il giudice non ha accolto la sua richiesta - può ripresentarla al giudice del dibattimento prima della dichiarazione di apertura e

questi può accettarla se ritiene ingiustificato il dissenso del Pubblico ministero o il rigetto da parte del giudice. In tal caso però l'ufficio del pubblico ministero può proporre appello (in deroga alla disciplina generale che invece dispone l'inappellabilità di questa sentenza). Non solo: il giudice può pronunciare ugualmente sentenza che applica la pena richiesta anche alla chiusura del dibattimento o nel giudizio d'impugnazione se ritiene congrua la pena chiesta dall'imputato e ingiustificato il dissenso del PM o il rigetto del giudice sempre che l'imputato la abbia ripresentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Anche in tale caso l'ufficio del PM potrà proporre appello se questi era dissenziente.

L'imputato può chiedere l'applicazione di pena anche nel corso del dibattimento solo se il Pubblico ministero procede alla contestazione di un fatto diverso da quello indicato nel decreto che dispone il giudizio se risulta da elementi già in suo possesso al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Esempio

Tizio, incensurato e reo confesso, è imputato di furto aggravato per aver sottratto una autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via e perciò esposta a pubblica fede. La confessione di Tizio può essere positivamente valutata in suo favore come attenuante generica e la sua condizione di incensuratezza può far prevalere questa attenuante sull'aggravante della esposizione a pubblica fede del bene oggetto di furto. Ecco come Tizio potrà chiedere al Giudice l'applicazione di una pena:

« Concesse le attenuanti generiche per la confessione resa, da ritenersi prevalenti sull'aggravante contestata, Tizio chiede applicarsi la pena di mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa, così ridotta ex art. 444 c.p.p. (fino a 1/3), la pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa, rinveniente dalla riduzione ex art. 62bis c.p. della pena base di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa; subordina la richiesta di applicazione della pena alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. »

Vediamo cosa succede dopo. Le evenienze sono cinque:

1. il PM non presta il consenso;
2. il Giudice ritiene la pena non congrua;
3. il giudice ritiene di non poter concedere il beneficio della sospensione condizionale richiesto come condizione di accesso al "patteggiamento";
4. il giudice ritiene non corretta la qualificazione giuridica del fatto reato;
5. il giudice ritiene carente la prova del fatto di cui all'imputazione.

Ebbene, nel primo caso (1) il giudice prende atto della mancanza del consenso del PM, procede al giudizio e all'esito se ritiene congrua la richiesta formulata da parte dell'imputato applica la pena chiesta dall'imputato con l'istanza di patteggiamento, con tutte le conseguenze previste in caso di accoglimento del patteggiamento (esonero dalle spese, riduzione di un terzo di pena, ecc.). Nel secondo caso (2) occorre distinguere il caso della istanza proposta in sede di indagine o di udienza preliminare da quella proposta innanzi al giudice del dibattimento. Nei primi due casi il giudice raccoglie la istanza e se ritiene la pena non congrua la rigetta senza far altro; nel terzo caso, invece, rigetta e trasmette gli atti ad altro giudice per il giudizio ordinario. Il nuovo giudice non potrà pronunciarsi sulla richiesta di patteggiamento, ma deve procedere al dibattimento e se, giunto alla fine, ritiene fondata la richiesta di patteggiamento, anche sotto il profilo della congruità della pena, concluderà il giudizio applicando la pena chiesta dalle parti, con tutte le conseguenze (legali) che ne derivano in termini di spesa, benefici ed altro.

Si è detto che la parte può condizionare l'accoglimento della istanza di patteggiamento alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In questo caso il consenso del P.M. deve riguardare espressamente anche tale richiesta. Ove il giudice decidesse di non potere concedere il beneficio non potrà accogliere la istanza solo per la applicazione della pena, ma dovrà rigettarla integralmente.

Quanto, poi, alla pronuncia sulla eventuale domanda civile della persona offesa e/o danneggiata (parte civile) il giudice non pronuncia sull'an, ma si limita alla sola liquidazione delle spese di costituzione, fatta eccezione nel caso del patteggiamento richiesto nel corso delle indagini preliminari, considerato che

1. la sentenza di patteggiamento, per quanto equivalga a sentenza di condanna, non è una sentenza di condanna
2. la richiesta di patteggiamento non equivale a confessione di una responsabilità penale
3. la costituzione della parte civile può aver luogo per la prima volta solo nella fase del giudizio, cioè all'udienza preliminare, ove essa è prevista.

Fra le altre eventualità abbiamo visto che vi è anche quella del giudice che ritiene non corretta la qualificazione giuridica del reato, così come contestato dal PM. Ebbene, poiché non è consentita la modifica negoziale della qualificazione giuridica del fatto (c.d. patteggiamento sulla imputazione, possibile nel sistema anglo-americano), il giudice se ritiene sbagliata la imputazione deve rigettare l'istanza di patteggiamento.

Quanto - infine - al regime delle impugnazioni, come già detto, la sentenza di applicazione della pena non è appellabile, ma ricorribile solo per Cassazione.

Patteggiamento: obbligo di presenza in tribunale?

Cos'è e come funziona il patteggiamento? L'imputato deve presenziare all'udienza? In quale caso anche l'avvocato può rimanere assente?

Anche le persone meno esperte di diritto avranno sentito parlare, almeno una volta nella vita, di patteggiamento. Il nome evoca già il senso del procedimento: con il patteggiamento l'indagato/imputato decide di evitare il processo, accettando una pena la cui entità è frutto dell'accordo tra il proprio difensore e il magistrato del pubblico ministero. In pratica, il patteggiamento è una "condanna controllata", in quanto prestabilita tra le parti. Con questo articolo cercheremo di capire **come funziona il patteggiamento** e se c'è un **obbligo di presenza in tribunale**.

In altre parole: l'imputato o l'indagato che decide di trovare un accordo sulla pena deve presenziare in aula? Oppure può delegare il suo avvocato? L'avvocato potrebbe patteggiare senza il consenso del suo assistito? Insomma: ci occuperemo degli aspetti fondamentali della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti, soffermandoci in particolare sullo svolgimento dell'udienza di patteggiamento.

Indice

- [1 Patteggiamento: cos'è?](#)
- [2 Patteggiamento: quali sono i vantaggi?](#)
- [3 Quando si può patteggiare?](#)
- [4 Patteggiamento: si deve presenziare in tribunale?](#)
- [5 Udienza di patteggiamento: l'avvocato deve assistere?](#)
- [6 Procura speciale per patteggiamento](#)

Patteggiamento: cos'è?

Il patteggiamento è una **procedura speciale** che consente alla persona indagata o imputata di definire la propria posizione con una sentenza di condanna.

In pratica, il patteggiamento è **l'accordo tra difesa e pubblico ministero** circa la pena da comminare all'**accusato di un reato**. Il giudice, valutato l'accordo, lo ratifica con sentenza.

Patteggiamento: quali sono i vantaggi?

Ma perché una persona dovrebbe patteggiare una pena, visto che essa si traduce sostanzialmente in una condanna? Normalmente, **si ricorre al patteggiamento** quando non ci sono validi motivi di difesa, cioè quando la responsabilità dell'imputato è talmente evidente da risultare inutile affrontare un procedimento lungo e costoso.

Il patteggiamento è scelto anche da quanti non vogliono che si abbia notizia del procedimento a loro carico e, pertanto, decidono di chiudere tutto e in fretta con una **pena accordata con il pm**.

Il patteggiamento, inoltre, presenta il grande vantaggio dello **sconto di pena**: a colui che sceglie questo procedimento speciale spetta infatti una **riduzione della pena fino a un terzo**. Ciò significa che l'imputato che sceglie il patteggiamento ha diritto a una

riduzione per il solo fatto di aver accettato di definire immediatamente il procedimento.

Infine, il patteggiamento consente di ottenere l'**estinzione del reato** per cui si è patteggiato. Per la precisione, la legge [1] dice che, se si è patteggiata una **pena non superiore ai due anni** di reclusione (soli o congiunti a pena pecuniaria), il reato è estinto se nel **termine di cinque anni**, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di **due anni**, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.

L'**estinzione del reato** comporta il venir meno degli **effetti penali della condanna**: ad esempio, in futuro la condanna per il reato estinto non potrà essere presa in considerazione ai fini di un'eventuale recidiva.

Quando si può patteggiare?

All'imputato/indagato **non è consentito patteggiare** sempre. Esistono dei **limiti al patteggiamento**, limiti che possiamo sostanzialmente ricondurre a due categorie:

- esclusione del patteggiamento per **limite di pena** – la legge dice che l'imputato può patteggiare se la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria;
- esclusione del patteggiamento in ragione del tipo di reato contestato – la legge esclude che si possa patteggiare per determinate **tipologie di reato**, a prescindere dal limite di pena dei cinque anni. Si tratti di reati che la legge reputa molto gravi, come la violenza sessuale, la pornografia minorile, il narcotraffico, ecc. [2].

Patteggiamento: si deve presenziare in tribunale?

Veniamo ora alla domanda posta nel titolo dell'articolo: nel caso di patteggiamento, **c'è l'obbligo di presenza in tribunale?**

In linea con quanto previsto dalla legge per il procedimento penale in generale, l'imputato non è mai tenuto a **comparire in udienza**. In altre parole, il processo penale va avanti a prescindere dalla presenza dell'accusato. Ciò che è importante è che egli, anche se detenuto, sia messo nelle condizioni di poter partecipare, se lo voglia.

E così, l'imputato deve essere **avvisato dell'udienza** che si terrà a suo carico; sarà poi lui libero di decidere se presenziare o meno in tribunale. Se si trova ristretto in carcere o agli **arresti domiciliari**, la comunicazione gli viene fatta direttamente dalla polizia giudiziaria o dal direttore del penitenziario, con possibilità di recarsi in udienza (magari trasportato dalla penitenziaria, se detenuto) alla data prevista.

La **presenza dell'imputato** è però una sua mera facoltà: egli può tranquillamente non presenziare neanche a una delle udienze che lo riguardano, incaricando l'avvocato affinché lo assista e difenda.

Lo stesso dicasi per il patteggiamento: all'udienza in cui il giudice valuta la pena frutto dell'accordo tra difesa e pubblica accusa l'imputato può tranquillamente essere **assente**, nonostante si stia trattando della sua sorte.

Anzi: in tema di patteggiamento, addirittura potrebbe **non comparire nemmeno l'avvocato**. Vediamo cosa dice la legge.

Udienza di patteggiamento: l'avvocato deve assistere?

Il patteggiamento può essere chiesto al **giudice per l'udienza preliminare** o, al più tardi, al giudice del tribunale, prima dell'apertura del dibattimento.

Eccezionalmente, la legge consente anche all'indagato, cioè alla persona che è ancora sotto indagine e contro la quale non è stato ancora chiesto il rinvio a giudizio, di poter accedere al patteggiamento.

Secondo il codice di procedura penale **[3]**, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa con decreto l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nell'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

Ebbene, nel solo caso di patteggiamento chiesto durante le indagini preliminari, all'udienza in cui il gip decide se accettare o meno la pena concordata, le parti (cioè, il pm e l'avvocato) potrebbero perfino non comparire. Ciò perché, dovendo il giudice valutare solamente se sussistono le condizioni per **ratificare o meno l'accordo** già intercorso tra accusa e difesa, la presenza dell'avvocato non è strettamente necessaria.

Procura speciale per patteggiamento

Chiudiamo specificando che, in ogni caso, l'avvocato può chiedere il patteggiamento per il proprio assistito solamente se questi gli ha conferito **procura speciale**.

In altre parole, l'indagato/imputato deve espressamente autorizzare il difensore a chiedere per lui la definizione del processo con il rito alternativo del patteggiamento. In assenza, l'avvocato non potrebbe assumere tale decisione.

La procura speciale non serve se, all'udienza in cui si opta per il patteggiamento, è presente personalmente l'imputato: in un caso del genere, la **volontà manifestata al giudice** direttamente dal soggetto a cui è contestato il reato è più che sufficiente per poter procedere con l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

[1] Art. 445 cod. proc. pen.

[2] Art. 444 cod. proc. pen.

[3] Art. 447 cod. proc. pen.

RITO ABBREVIATO

Il **giudizio abbreviato** è un rito speciale caratterizzato dal fatto che con esso si evita il dibattimento e la decisione viene presa nell'udienza preliminare.

Art. 438.

Presupposti del giudizio abbreviato.

- 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.*
- 2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.*
- 3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.*
- 4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.*
- 5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.*
- 6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.*

Rito o procedimento?

Nel libro VI del codice il giudizio abbreviato viene chiamato procedimento speciale. In realtà sarebbe più opportuno identificarlo come rito, data la netta distinzione fra procedimento e processo nell'attuale sistema processualistico penale. Il procedimento infatti riguarda le indagini preliminari e termina con l'esercizio dell'azione penale, pertanto non si può più parlare durante l'udienza preliminare di procedimento.

Si è cercato di giustificare questa denominazione con il fatto che, durante le indagini preliminari a volte si può passare direttamente a questi tipi di situazioni senza avviare un vero e proprio processo. Questa affermazione risulta piuttosto inesatta, dato che comunque per avviare un giudizio abbreviato si deve formulare un'imputazione, dato che l'indagato non può essere processato.

Le precisazioni di cui sopra hanno valore nel caso in cui si segua la teoria secondo la quale procedimento e processo sono due fasi completamente distinte, essendo l'una anteriore all'altra. Autorevole dottrina ritiene invece che il procedimento sia la lunga fase che comincia con le indagini preliminari e si conclude con la sentenza definitiva, quindi comprendente anche l'udienza preliminare, il dibattimento e l'eventuale giudizio sulle impugnazioni ordinarie. Il processo sarebbe pertanto una fase del più ampio procedimento, che parte di fatto dalla richiesta di rinvio a giudizio. In tale ottica ha senso dunque la denominazione di "procedimento speciale" per quanto concerne il giudizio abbreviato.

Disciplina

La decisione viene presa allo stato degli atti, a meno che l'imputato subordini la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.

Inoltre, se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441 § V codice procedura penale).

La richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta solo dall'imputato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto, nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano state formulate le conclusioni.

Il giudizio viene disposto dal giudice con ordinanza (non è più richiesto il consenso del P.M.).

Se l'imputato subordina la richiesta di giudizio abbreviato ad una integrazione probatoria, il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. In questo caso, il P.M. può chiedere l'ammissione di prova contraria.

In caso di rigetto della richiesta, l'imputato può rinnovarla fino a che non siano formulate le conclusioni e, in seguito a una sentenza della Corte Costituzionale del 2003, anche nella fase dibattimentale prima che venga dichiarato aperto il dibattimento.

Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio, a meno che tutti gli imputati facciano richiesta che il giudizio si svolga in pubblica udienza.

Si osservano le disposizioni previste per l'udienza preliminare; non trova però attuazione la norma che consente al giudice di assumere, anche d'ufficio, prove decisive per l'emanazione della sentenza di non luogo a procedere.

Inoltre, durante il giudizio abbreviato è ammessa la modifica dell'imputazione solo se ha avuto luogo l'integrazione probatoria.

Se, in seguito all'integrazione probatoria, il P.M. contesta la modifica dell'imputazione, l'imputato può chiedere che si proceda con il rito ordinario: in questo caso il giudice revoca l'ordinanza con cui aveva disposto il giudizio abbreviato (che non può più essere riproposto) e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione.

Se si procede con le forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove e il P.M. può chiedere l'ammissione di prova contraria.

Terminata la discussione, il giudice pronuncia la sentenza che può essere di proscioglimento o di condanna.

Ai fini della decisione il giudice tiene conto degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. e delle eventuali prove assunte nell'udienza prima che venisse richiesto il giudizio abbreviato. In caso di condanna la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita di un terzo.

La pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione a 30 anni.

L'ergastolo con l'isolamento diurno è sostituito con l'ergastolo semplice, nei casi di concorso di reati o di reato continuato.

Alla pena viene applicata la riduzione di un terzo.

Vi sono dei limiti alla possibilità di proporre appello.

L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento. Inoltre, il P.M. non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Giudizio abbreviato atipico

È così denominato quando non si procede attraverso l'udienza preliminare.

Il giudizio abbreviato può essere chiesto contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, in questo caso sarà competente il giudice per le indagini preliminari.

L'imputato può inoltre chiederlo entro 15 giorni dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato (anche in tal caso sarà competente il GIP)

E ancora se si sta procedendo a giudizio direttissimo può essere chiesto subito dopo l'udienza di convalida o - se questa non si tiene - entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Analogamente se si sta procedendo con citazione diretta a giudizio l'imputato può chiederlo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Questo rito speciale (art. 449 e ss. c.p.p.) si contraddistingue per la mancanza dell'udienza preliminare e la celebrazione diretta del dibattimento.

Non ha carattere premiale in quanto l'imputato non ottiene alcuno sconto di pena.

Si ricorre al giudizio di direttissimo in casi in cui vi è una particolare evidenza della prova, ovvero:

- quando una persona sia stata arrestata in flagranza di reato;
- quando l'arresto in flagranza di reato è stato già convalidato;
- quando l'imputato, anche in stato di libertà, ha reso confessione;
- quando si procede per i reati di cui all'art. 12 bis D.L. 306/92 (armi e esplosivi);
- quando l'imputato è processato per reati inerenti le violenze commesse durante le competizioni sportive.

La richiesta del giudizio direttissimo proviene dal PM che, nel caso di arresto in flagranza non convalidato, può presentare l'imputato direttamente davanti al giudice del dibattimento per ottenere la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio entro quarantotto ore dall'arresto; nel caso di arresto in flagranza già convalidato la richiesta va presentata non oltre il termine di gg. 15 dall'arresto e, nell'ipotesi di imputato libero, dall'iscrizione del suo nome nel registro delle notizie di reato.

Il giudizio direttissimo si svolge secondo le sue regole generali previste per il dibattimento agli art. 470 c.p.p. e ss., salvo che l'imputato non faccia richiesta di rito abbreviato o di patteggiamento.

Inoltre:

Il **giudizio direttissimo** è un rito speciale caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare e della fase predibattimentale.

Può essere instaurato esclusivamente dal P.M. in tre ipotesi previste dal codice di procedura penale.

Quando la persona viene arrestata in stato di flagranza di un reato, il P.M. può presentare l'imputato in stato d'arresto direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto.

Se l'arresto viene convalidato, si procede immediatamente al giudizio.

Se l'arresto non viene convalidato, il giudice restituisce gli atti al P.M.; è tuttavia possibile procedere al giudizio direttissimo se l'imputato e il P.M. vi consentono.

La seconda ipotesi si ha quando il P.M., dopo aver ottenuto la convalida dell'arresto dal giudice per le indagini preliminari, presenta l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto.

In questo caso, occorre che il P.M. abbia ottenuto l'applicazione di una misura cautelare che protragga lo stato di custodia (e questo perché l'imputato deve essere presentato dal P.M. e quindi si presuppone che il P.M. abbia la disponibilità fisica dell'imputato).

La terza ipotesi si ha quando la persona nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.

Se la persona che ha reso confessione si trova in custodia cautelare viene presentata all'udienza entro trenta giorni dalla registrazione della notizia di reato nell'apposito registro.

Se la persona è libera viene citato a comparire ad una udienza nel medesimo termine.

Inoltre, una legge speciale prevede la possibilità di ricorrere al giudizio direttissimo per reati concernenti armi ed esplosivi a meno che non siano necessarie speciali indagini.

Se a questo reato sono connessi altri reati per i quali mancano le condizioni per procedere con questo rito, si procede separatamente.

Se la riunione risulta indispensabile, il rito ordinario prevale.

Per lo svolgimento del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni previste per il dibattimento.

La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario e da un agente di polizia giudiziaria. Inoltre, il P.M., l'imputato e la parte civile possono presentare testimoni senza citazione.

L'imputato viene avvisato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento e della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni.

Se il giudizio direttissimo viene instaurato in assenza dei presupposti richiesti, si ha una nullità assoluta e il giudice con ordinanza dispone la restituzione degli atti al P.M.

Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia aperto il dibattimento, dispone con ordinanza, la prosecuzione del giudizio con rito abbreviato.

Se, in seguito all'instaurazione del giudizio abbreviato, il giudice revoca l'ordinanza con cui lo aveva disposto, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo.

PROCEDIMENTO PER DECRETO

Il decreto penale di condanna è un provvedimento giurisdizionale di diritto processuale penale previsto dall'art. 459 e ss. c.p.p. con il quale si instaura un procedimento speciale rispetto al rito ordinario. Lo scopo del legislatore, nel prevedere il decreto penale di condanna, è stato quello di semplificazione processuale. Attraverso il procedimento per decreto, infatti, si evita sia l'udienza preliminare, sia il dibattimento. Il pubblico ministero (PM), una volta svolte le indagini preliminari ed acquisite chiare fonti di prova in merito alla colpevolezza dell'imputato, può chiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP) l'emissione del decreto penale di condanna. Il GIP può accettare la richiesta del pubblico ministero o rigettarla. Qualora la richiesta non venga accolta, il GIP restituisce gli atti al PM; laddove, invece, il GIP accolga la richiesta del pubblico ministero, emette direttamente il decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato, contenente la contestazione del reato e l'applicazione della pena.

Inoltre:

Questo tipo di procedimento, previsto e disciplinato dagli artt. 459 c.p.p. e ss., si caratterizza per l'assenza del contraddittorio e l'emissione di un **decreto penale di condanna *inaudita altera parte*** su richiesta del PM, quando all'imputato deve essere applicata solo una pena pecuniaria.

Vengono a mancare pertanto sia l'udienza preliminare che il dibattimento.

La richiesta motivata del PM va presentata al giudice per le indagini preliminari "entro il termine di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato" (art. 459 c.p.p.), con l'indicazione della misura della pena.

Presupposti per tale richiesta sono:

- che si tratti di reati perseguibili d'ufficio;
- che sia stata sporta validamente querela, nei reati perseguibili a querela e che il querelante non abbia nella stessa dichiarato di opporvisi.
- che debba applicarsi una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva.

Tale procedimento non è in ogni caso consentito qualora debba applicarsi una misura di sicurezza.

Se il giudice accoglie la richiesta, emette decreto penale di condanna.

Avverso tale decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono presentare opposizione nel termine di gg. 15 dalla notifica del decreto stesso. Con l'atto di opposizione l'imputato inoltre può richiedere il giudizio immediato, abbreviato o il patteggiamento. Se manca l'opposizione, il decreto di condanna diventa esecutivo, altrimenti il giudice lo revoca e procede nelle forme del rito richiesto.

Al fine di evitare che sia sollevata opposizione, il codice prevede la possibilità che il PM chieda l'applicazione di una pena ridotta sino alla metà rispetto al minimo edittale.

Il carattere premiale del decreto di condanna è dato anche dal fatto che non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, l'applicazione di pene accessorie, e non ha efficacia di giudicato dei processi civili ed amministrativi.

Il reato inoltre si estingue qualora l'imputato non commetta un altro reato della stessa indole nel termine di cinque anni, in caso di delitto, e nel termine di due anni, nel caso di contravvenzione.

Si tenga in ogni caso presente che il rito dei procedimenti speciali può subire delle variazioni quando è celebrato dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.

GIUDIZIO IMMEDIATO

Ciò che caratterizza questo rito speciale (art. 453 c.p.p.), come anche il giudizio direttissimo, è l'assenza della udienza preliminare e il passaggio diretto dalla fase delle indagini preliminari al dibattimento.

Il giudizio abbreviato non ha carattere premiale, non essendo prevista alcuna riduzione di pena per l'imputato.

L'iniziativa, può derivare oltre che dal PM anche dallo stesso imputato al quale sia stato notificato il decreto che fissa l'udienza preliminare, e ciò a differenza di quanto previsto per il giudizio direttissimo.

Presupposti per richiederlo sono:

- l'aver interrogato la persona sottoposta alle indagini sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova;
- l'omessa comparizione della parte, a seguito di invito a presentarsi, senza legittimo impedimento e senza che si tratti di persona irreperibile.

La presentazione della richiesta da parte del PM deve avvenire entro il termine di gg. 90 dall'iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato (art. 454 c.p.p.); da parte dell'imputato prima che sia celebrata l'udienza preliminare (art. 453 ul.co. c.p.p. e 419 co. 5 c.p.p.).

La decisione sulla richiesta è rimessa al GIP il quale, ai sensi dell'art. 455 c.p.p., può o disporre con decreto il giudizio immediato, o respingere la richiesta e ordinare la trasmissione degli atti al PM.

Il decreto che dispone il giudizio immediato deve contenere l'avviso per l'imputato della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato (che va richiesto entro 15 gg. dalla notifica del decreto stesso ex art. 458 c.p.p.), ovvero della facoltà di fare ricorso al patteggiamento.

Ove la richiesta di giudizio abbreviato non sia presentata, si procede alla formazione del fascicolo del dibattimento che unitamente al decreto che dispone il giudizio immediato viene trasmesso al giudice competente (art. 457 c.p.p.).

Citazione diretta a giudizio

La citazione diretta a giudizio è prevista in linea generale per reati contravvenzionali e delitti puniti con la reclusione inferiore nel massimo a 4 anni (art. 550 cpp); è una modalità di esercizio dell'azione penale che non prevede l'udienza preliminare: il giudizio dibattimentale s'instaura direttamente innanzi al tribunale ordinario in composizione monocratica.